



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO
UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E IL PAESAGGIO**

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'URBANISTICA E IL PAESAGGIO
(articolo 7, l.p. 4 marzo 2008, n. 1)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1/2015

**OGGETTO: COMUNITA' DELLE GIUDICARIE: piano stralcio del piano territoriale della
Comunità – aree di protezione fluviale e reti ecologiche e ambientali, aree
agricole e aree agricole di pregio – rif.to delib. Assemblea n. 26 del 13
novembre 2014**

L'anno duemilaquindici, il giorno 10 del mese di febbraio, alle ore 9.00, nella sala riunioni della sede di via Mantova 57, convocata dal Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunita la Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio.

Presenti i Signori:

PRESIDENTE: ass. CARLO DALDOSS

Vicepresidente **dott. ROMANO MASE'**

Membri effettivi: **ing. MASSIMO GARBARI**

dott. MICHELE LANZINGER

dott.ssa LAURA MARINELLI

ing. LORENZA PIFFER

arch. ALBERTO WINTERLE

È presente l'arch. Angiola Turella sostituto dirigente del Dirigente del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste in qualità di Segretario la rag. Maria Rita Chilovi, funzionario del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita la Commissione a deliberare sull'oggetto indicato.

PREMESSA

Con deliberazioni dell'Assemblea n. 26 del 13 novembre 2014, pervenuta in data 25 novembre 2014, la Comunità delle Giudicarie ha adottato il piano stralcio relativo ad aree di protezione fluviale e reti ecologiche e ambientali, aree agricole e aree agricole di pregio nell'ambito del piano territoriale della Comunità.

L'articolo 21, comma 3 della legge urbanistica provinciale stabilisce - rispettivamente alle lettere f) g) e l) - tra i contenuti del piano territoriale:

- l'approfondimento delle indicazioni del piano urbanistico provinciale per le reti ecologiche e ambientali;
- la delimitazione delle aree di protezione fluviale, tenuto conto dei criteri del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
- la precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio individuate dal piano urbanistico provinciale, con riguardo alla situazione specifica del territorio della comunità, sulla base di ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio.

Il piano stralcio in argomento è stato anticipato dalla sottoscrizione dell'accordo-quadro di programma per l'elaborazione del piano territoriale, che la Provincia ha autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 11 del 17 gennaio 2014. Il documento di criteri e indirizzi, allegato all'accordo-quadro, proponeva la declinazione delle seguenti strategie:

"reti ecologiche e aree di protezione fluviale: ottenere un sistema unico di valorizzazione e riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali, nonché di sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di conservazione:

- I.1 delimitare le aree di protezione fluviale e disciplinare l'uso secondo principi di sicurezza idraulica, continuità e funzionalità ecosistemica, qualità e fruibilità ambientale;
- I.2 gestire la rete di riserve e delle aree di protezione fluviale attraverso un unico piano integrato e tramite progetti come il "parco fluviale del Sarca" e "parco fluviale del Chiese";
- I.3 favorire l'attuazione della "rete di riserva delle Alpi Ledrensi";
- I.4 concepire le aree di protezione fluviale come uno strumento di collegamento delle zone di interesse ecologico e ambientale ed altresì di valenza turistica;
- I.5 accompagnare la candidatura delle Giudicarie quale "riserva della Biosfera" nell'ambito del programma MAB (man and biosphere), promosso dall'Unesco;

agricoltura e zootecnia: settore vocato a svolgere un ruolo di tutela e salvaguardia del territorio, di sviluppo della filiera agroalimentare e di sinergia con il settore turistico:

- II.1 migliorare l'integrazione fra agricoltura e turismo, in particolare attraverso l'attività agrituristica, ma anche in termini di adozione di approcci produttivi compatibili con la vocazione turistica del territorio;
- II.2 favorire l'insediamento di attività agricole di tipo zootecnico di piccola taglia, abbinate alla vendita dei propri prodotti;
- II.3 valutare se ampliare le aree agricole di pregio;
- II.4 promuovere il recupero dei ruderi che erano strettamente legati alla coltivazione dei prati favorendo lo sviluppo di nuove forme di ricettività per gli ospiti."

Nel merito le strutture competenti della Provincia, come riportato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 11 del 2014, hanno evidenziato quanto segue:

"*Agricoltura.* In tema di agricoltura, come sopra evidenziato, il documento propone la verifica della perimetrazione delle aree agricole previste dal PUP e il recupero di aree prative e pascolive in contesti boscati di recente formazione. Per il lavoro di verifica della perimetrazione delle aree agricole si rinvia ai limiti fissati dagli articoli 37-38 delle norme del PUP e si invita a tenere conto degli approfondimenti condotti anche dai comuni in sede di varianti ai piani regolatori. Riguardo al recupero delle aree prative e pascolive si prende atto dell'interesse che la proposta riveste sotto il profilo socio-economico, considerati i dati di impiego delle giovani generazioni - come evidenzia il Servizio Agricoltura -, e sotto il profilo ecologico al fine della biodiversità, se il recupero assicura caratteristiche di naturalità come sottolinea il Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale. Quanto proposto va in ogni caso verificato sul piano tecnico, demandando ad approfondimenti successivi e comunque attivando il confronto con il Servizio

Foreste e fauna. In tale attività va inoltre tenuto conto della funzione che le norme attribuiscono ai piani forestali e montani, istituiti dalla legge forestale e delle specifiche previsioni introdotte con il Programma di sviluppo rurale, nonché dell'esistenza di modalità semplificate di recupero introdotte nel 2013 nella legge urbanistica provinciale. Per quanto riguarda la proposta di recuperare i ruderi esistenti al fine del mantenimento dei prati, si rinvia a inquadrare le eventuali indicazioni da fornire ai PRG rispetto ai criteri approvati dalla Giunta provinciale nel 2002, perseguendo non tanto assetti storici tecnicamente impraticabili ma il ripristino di adeguate superfici aperte.

Aree di protezione fluviale. La delimitazione delle aree di protezione fluviale va condotta tenuto conto dei criteri definiti dall'articolo 23 delle norme del PUP e da quelli fissati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. Obiettivo è la qualità delle acque e delle relative aree spondali ma anche la loro riqualificazione: per l'individuazione di queste aree si invita ad assumere le Indicazioni metodologiche per la carta del paesaggio, elaborate dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, come riferimento."

Richiamata la sottoscrizione dell'accordo-quadro, con nota del 20 maggio 2014 prot. A041-270490 la Provincia ha condiviso la programmazione dei piani stralcio al fine del completamento del piano territoriale.

CONTENUTI DEL PIANO

Dopo il piano stralcio relativo alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, la Comunità delle Giudicarie procede con l'elaborazione del piano territoriale attraverso la costruzione dei vari strati funzionali, intervenendo ora con il piano stralcio relativo alla delimitazione delle aree di protezione fluviale e alla precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio.

I due temi, tra loro correlati dalla valenza paesaggistica di queste aree, contribuiscono alla elaborazione del piano territoriale e in particolare alla evidenziazione di quegli elementi sostanziali per l'approfondimento richiesto nell'ambito della carta del paesaggio e della definizione delle regole di trasformazione del territorio. Pur nella specificità delle rispettive componenti e pur tenuto conto che la Comunità non ha adottato, nell'ambito del piano territoriale, la carta del paesaggio, nel piano stralcio in argomento sono anticipate una serie di disposizioni - come l'articolo 7 delle norme di attuazione, relativamente agli ambiti fluviali di valenza paesaggistica -, adottate con effetto di salvaguardia ai sensi dell'articolo 27 della l.p. n. 1/2008.

Il piano stralcio si compone di tavole di analisi e di tavole di piano (scala 1:5.000 per le aree agricole, scala 1:10.000 per le aree fluviali), relazione e norme di attuazione nonché del rapporto ambientale che descrive il processo di elaborazione e fornisce gli elementi di motivazione.

Sulle tavole di piano, predisposte sulla base topografica, sono stati riportati i tematismi oggetto del piano, rappresentati secondo i cartigli del Piano urbanistico provinciale.

Riguardo ai dati informativi l'Ufficio Sistemi informativi della Provincia segnala quanto segue:

"A) Controlli effettuati con esito positivo

1. Piano stralcio georeferenziato correttamente in coordinate UTM-WGS84.
2. I file in formato shape sono stati consegnati correttamente, riuniti in un'unica cartella.
3. Definizione del piano stralcio in parte su base catastale e in parte su base topografica (CTP edizione 2013).

B) Controlli effettuati con esito non positivo

1. I nomi degli shape-file consegnati in parte non corrispondono alle diciture e alle campiture della legenda standard.
2. Non è stato possibile eseguire i controlli topologici con il sistema GPU poiché i vari tematismi informatizzati sono frammentari e non coprono la totalità del territorio."

Il piano è stato sottoposto a valutazione strategica ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/leg e s.m.

Come riportato nella sintesi del rapporto ambientale sia la parte strategica che quella relativa alle azioni, pur con qualche eccezione che trova puntuale approfondimento negli atti di piano, sono state valutate in termini di coerenza esterna con i piani e i programmi sovraordinati ed è risultata sostanzialmente positiva rispondendo pienamente a gran parte degli indirizzi strategici del PUP.

Nel merito si ritiene che la valutazione, sia nella descrizione del processo logico che del confronto intercorso a livello territoriale, risponda alle disposizioni regolamentari e alle indicazioni metodologiche fornite dalla Provincia. Riguardo ai relativi contenuti si rinvia alle osservazioni di seguito espresse per le due tematiche del piano.

Aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali

Il piano stralcio, partendo dai contenuti del Piano generale di utilizzazione delle acque e del Piano urbanistico provinciale, provvede alla delimitazione delle aree di protezione fluviale, distinguendo tra esse gli ambiti ecologici con valenza elevata, gli ambiti ecologici con valenza mediocre, gli ambiti ecologici con valenza bassa, gli ambiti paesaggistici; sono inoltre individuati bypass ecologici e corridoi ecologici di connessione, per la cui disciplina si rinvia agli ambiti ecologici a valenza elevata.

Al riguardo va richiamato che nel 2013 il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, nel documento relativo alle Indicazioni metodologiche per l'elaborazione della carta del paesaggio e della carta di regola del territorio, ha fornito le indicazioni per la delimitazione delle aree di protezione fluviale, nell'ottica di una visione unitaria tra contenuti del PUP e del PGUAP, promossa dall'articolo 23 delle norme del Piano urbanistico provinciale. Il documento predisposto dalla Provincia persegue una sintesi tra valenze ecologiche di queste aree, evidenziate dal PGUAP, e valenze paesaggistiche valorizzate in particolare dal PUP. A tal fine si è proposto di delimitare le aree di protezione fluviale attraverso una serie di verifiche tra loro strettamente connesse:

- ripermimetrazione degli ambiti ecologici del PGUAP sulla base della metodologia definita dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e basata principalmente sui risultati dell'indice di funzionalità fluviale (IFF);
- ricomprensione in queste aree delle aree a elevata pericolosità di esondazione, dove quindi l'area di protezione fluviale coniuga le esigenze di tutela ambientale con quelle legate alla sicurezza del territorio;
- verifica della perimetrazione rispetto alle aree protette, per cui le aree di protezione fluviale costituiscono fondamentali reti di connessione;
- verifica rispetto ai valori paesaggistici, legando il lavoro di perimetrazione alla interpretazione dei sistemi complessi di paesaggio fluviale, individuati dalla Carta del paesaggio del PUP, in quanto importanti per riconoscere le relazioni con contesti agricolo-prativi o ambiti boscati o insediamenti storici, strettamente connessi al corso d'acqua.

La Comunità delle Giudicarie ha applicato la metodologia definita dall'APPA ai corsi d'acqua principali nonché al reticolo minore con bacino idrografico di almeno 10 kmq e ad alcuni corsi d'acqua meritevoli di indagine, per la delimitazione degli ambiti fluviali ecologici. Ha quindi perimetrato le aree attribuendo la valenza di ambito ecologico in base ai requisiti dell'IFF e definendone l'ampiezza sulla base di una serie di parametri (distanza dalla sorgente, larghezza media dell'alveo, pendenza media delle sponde, pressione del territorio circostante, possibilità di esondazione).

Gli ambiti paesaggistici sono invece stati individuati sulla base delle indicazioni contenute nei criteri di tutela ambientale allegati al PUP 1987 e a quanto contenuto nella Carta del paesaggio del nuovo PUP. La relativa perimetrazione ha tenuto conto di limiti fisici e geografici nonché dell'obiettivo di assicurare continuità – nell'areale complessivo delle aree di protezione fluviale – rispetto agli ambiti ecologici. La relazione illustrativa del piano fornisce una descrizione della successione degli ambiti fluviali paesaggistici più significativi, individuati lungo il corso del fiume Sarca e del fiume Chiese.

Il totale di chilometri di corsi d'acqua analizzati e sottoposti alla metodologia sopra indicata è di poco superiore a 300 km, come riportato nella relazione del piano stralcio. La relazione fornisce inoltre il dato relativo alla superficie di area di protezione fluviale per i corsi d'acqua principali considerati, con una estensione di 2248 ha di aree corrispondenti a ambiti fluviali ecologici elevati e 609 ha di aree corrispondenti ad ambiti fluviali ecologici mediocri.

Nel merito si riconosce l'approfondito lavoro di ricognizione condotto e la sua impostazione scientifica, pur rilevando la necessità di un ulteriore passaggio – più qualitativo che quantitativo – che persegua una sintesi complessiva delle diverse componenti definite nell'analisi per individuare nelle tavole di piano, in modo sistematico, le aree di protezione fluviale come categoria unitaria.

Se il Piano urbanistico provinciale descrive nell'articolo 23 delle norme di attuazione le aree di protezione fluviale come quelle zone "poste lungo i corsi d'acqua principali meritevoli di tutela per il loro interesse ecologico e ambientale, anche sulla base degli ambiti fluviali di interesse ecologico del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, da disciplinare e valorizzare secondo principi di continuità e naturalità", il piano territoriale deve delimitarle, tenendo conto delle complessive esigenze di assetto territoriale e ne detta "la disciplina d'uso secondo principi di sicurezza idraulica, continuità e funzionalità ecosistemica, qualità e fruibilità ambientale, tenuto conto dei criteri previsti dal piano generale" di utilizzazione delle acque pubbliche.

Proprio per perseguire quel principio di continuità riportato nel PUP, un contributo significativo può essere individuato nelle aree protette, per cui si evidenzia l'opportunità di verificare ulteriormente la stretta relazione tra aree di protezione fluviale e aree protette, ricomprendendo nelle aree di protezione quelle zone protette che connotano i corsi d'acqua e sono correlate agli ecosistemi riparii o acquatici. Analoga considerazione vale per gli ambiti con valenza paesaggistica, individuati dal piano stralcio anche per anticipare i contenuti della carta del paesaggio del piano territoriale, che andrebbero unitariamente ricompresi nelle aree di protezione fluviale.

Per meglio comprenderne le scelte si segnala l'importanza di corredare la cartografia di piano con i cartigli relativi a insediamenti e in particolare ai centri storici, evidenziando nelle tavole di analisi quegli elementi - come detto sopra descritti nella relazione - di connessione morfologica e visiva tra aree fluviali, aree agricole e insediamenti consolidati che sostanziano il valore di queste aree.

In tema di aree protette il piano stralcio riporta le riserve provinciali e le riserve locali definite dalla Provincia e dai piani regolatori, individuando inoltre i corridoi e i bypass ecologici, come detto, equiparati nella disciplina agli ambiti ecologici elevati. Al riguardo si chiede di ricondurre alle norme in materia di reti delle riserve questa fattispecie, per inquadrare nelle norme vigenti i contenuti del piano.

Relativamente alle aree di protezione fluviale sono stati acquisiti i pareri dell'APPA e del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, che di seguito si riportano.

Il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette presenta le seguenti osservazioni:

- "La cartografia del sistema ambientale riporta correttamente le riserve locali presenti sul territorio, comprese le superfici ricadenti nel parco naturale Adamello Brenta, mentre vanno eliminate le riserve provinciali comprese territorialmente all'interno di aree a parco naturale provinciale, come previsto dall'art. 35, comma 9 della l.p. n. 11/07;
- risultano corretti anche i SIC/ZSC e le ZPS riportati nella medesima cartografia;
- la relazione illustrativa presenta alcune imprecisioni: in particolare va modificata la tabella di pag. 47 che nell'intestazione fa riferimento alle riserve locali, mentre al suo interno contiene informazioni sia sulle riserve locali, sia sulle ZSC;
- analogamente a pag. 48 viene fatto riferimento a biotopi comunali e riserve locali che in realtà sono la stessa cosa, solo che la prima dizione è riferita alla l.p. n. 14/86, ora abrogata, e sostituita dalla l.p. n. 11/07, che sancisce un cambio di denominazione, da biotopi comunali a riserve locali;

- a pag 49 non è corretta la denominazione della ZSC "Lomasona", che è in realtà "Torbiera Lomasona".
- Le Norme di attuazione, all'art. 2 definiscono le Aree di protezione fluviale: ambito ecologico con valenza elevata. Il comma 1 ne descrive i caratteri distintivi e le peculiarità ecologiche ed ambientali. Il comma 2 prevede la possibilità di tracciati ciclabili, purchè questi non creino interruzioni alla continuità ecologica; in questo modo viene posto un requisito preventivo sostanziale. Il comma 3 consente invece il prelievo idroelettrico, a patto che vengano predisposte idonee misure di compensazione, dando per scontata la possibilità di realizzazione, senza alcun filtro ex ante.

Dall'analisi di questo articolo pare emergere una sorta di contrasto tra la parte descrittiva del comma 1 e gli interventi giudicati possibili. Visto l'elevato interesse di queste zone, parrebbe utile una maggiore forma di tutela, a sostegno del riconosciuto interesse, sottolineato dalla necessità di misure di compensazione, che in qualche modo riconoscono la reale incidenza di alcuni interventi sul territorio.

Difficile quindi non annunciare un possibile coinvolgimento di habitat e specie degli allegati della direttiva 92/43/CEE e una chiara alterazione della continuità ecologica di questi tratti.

Tale considerazione potrebbe essere trasferita in parallelo per gli ambiti paesaggistici; il riconoscimento di un tale valore ad un'area, significa a nostro avviso che la stessa racchiude in sé altrettanto notevoli valori di tipo ecologico, in quanto raramente una cosa esclude l'altra. Conseguentemente avrebbe maggiore coerenza una valutazione simile e quindi l'applicazione di forme di tutela se non uguali quantomeno simili.

In considerazione di quanto osservato, ci si augura che il piano possa avere degli approfondimenti relativamente alle questioni sollevate, facendo uso dei dati disponibili in Provincia relativamente alla risorsa acqua e agli ambienti ad essa correlati, tenendo anche conto del lavoro di approfondimento in corso d'opera per quanto attiene i parchi fluviali, citati nelle norme e in relazione, relativi al fiume Sarca e Chiese."

Il Servizio allega inoltre il parere dell'Ente Parco naturale Adamello-Brenta, relativo ai contenuti dell'articolo 2, comma 3 delle norme del piano stralcio in oggetto, per quanto attiene il richiamo ai limiti per gli interventi rivolti allo sfruttamento idroelettrico in area a parco naturale.

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente rileva:

"Sono stati esaminati gli elaborati relativi al piano stralcio "Aree di protezione fluviale" utilizzando gli shape files inviati e sovrapponendoli ad alcuni tematismi di inquadramento generale: Carta Tecnica Provinciale e Ortofoto (volo Agea 2012). In questo modo si è riusciti a esprimere delle considerazioni di carattere generale sul piano e puntuale sulla delimitazione delle aree individuate.


La definizione e delimitazione degli ambiti ecologici è coerente con le linee guida provinciali "Proposta metodologica per la definizione degli ambiti fluviali di interesse ecologico sui corsi d'acqua ricadenti sul territorio della Provincia autonoma di Trento. Risulta dunque appropriata l'identificazione delle 3 fasce di diversa valenza ecologica: elevata, mediocre e bassa.

Vi sono però alcune osservazioni e richieste di chiarimento che riguardano soprattutto le modalità di delimitazione degli ambiti ecologici. In allegato al presente parere sono riportati tutti i tratti di corsi d'acqua che si ritiene debbano essere approfonditi. Per ogni zona individuata è stato riportato un estratto mappa, un indicazione di un toponimo prossimo all'area e un breve commento. Vi è da aggiungere che in alcuni casi la delimitazione degli ambiti potrebbe aver seguito una scelta precisa in base a scelte urbanistiche precedenti, all'uso di tematismi di maggior dettaglio e a informazioni locali puntuali che sfuggono all'analisi condotta da APPA.

Si è osservato che il caso più frequente riguarda l'ampiezza degli ambiti a valenza elevata. In alcuni casi questi non tengono conto delle discontinuità presenti (aree semi-urbanizzate, aree, agricole o arterie stradali) e vanno a sovrapporsi e quindi a vincolare parti di territorio che non avrebbero un alto valore ecologico. Per contro in alcuni casi gli ambiti sembrano troppo ristretti non andando a tutelare aree di maggior pregio ambientale lungo i corsi d'acqua.

A titolo di esempio si segnala in maniera positiva come gli ambiti ecologici sul fiume Chiese in Val Daone fino alla confluenza con il torrente Adanà seguono piuttosto bene l'uso del suolo e la presenza di discontinuità delimitando in maniera puntuale ed appropriata le zone da tutelare.

Non vi sono osservazioni sulla definizione degli ambiti per i seguenti corsi d'acqua: Meledrio Rediver, Redoten, Sorino, Oltre Baitoni-Val Setta.



Si sono prese anche in considerazione le Norme di attuazione del Piano per quanto concerne gli ambiti ecologici fluviali che disciplinano gli interventi all'interno delle aree di protezione fluviale. In seguito si illustrano le osservazioni riferite a queste disposizioni specificando, ove necessario, un commento per ogni comma.

▪ Art 2.2. Non risulta chiaro il concetto di greenway in quanto nuovi tracciati ciclopedonali possono costituire anche vere e proprie nuove infrastrutture con interventi significativi all'interno di ambiti ecologici con valenza elevata.

▪ Art. 2.2. Andrebbe meglio specificato il concetto di continuità ecologica in quanto non risulta chiaro se questo si riferisce ad esempio al biota, ai flussi superficiali o sub-superficiali o alla vegetazione perifluviale.

▪ Art 2.3. Pare invece importante evidenziare come il tracciato delle condotte di centrali idroelettriche non possa passare per un ambito ecologico elevato in quanto questo comporterebbe scavi e uso di mezzi non compatibili con il mantenimento dell'integrità delle formazioni perifluviali.

▪ Art. 2.4. In questo caso una relazione idrobiologica pare non appropriata (si veda commento all'articolo 2.6).

▪ Art. 2.5. Sarebbe meglio comprendere tutte le specie vegetali esotiche non solo quelle arboree.

▪ Art. 2.5. Le fasce perifluviali possono essere piuttosto ampie e possono contenere anche specie non tipicamente riparie per cui risulta troppo stringente non comprendere la messa a dimora di specie non riparie (come ad esempio il faggio). Si potrebbe pertanto riferirsi a specie autoctone e non solo riparie.

▪ Art. 2.6. Eventuali interventi di trasformazione dovrebbero essere corredati da un'analisi di tipo forestale più che di tipo idrobiologico che studia prevalentemente le comunità presenti nelle acque interne.

▪ Art. 3.3. Si veda il commento all'articolo 2.6.

▪ Art. 3.4. Si veda il commento all'articolo 2.2 sul concetto di continuità ecologica.

▪ Art. 3.6. Si veda il commento all'articolo 2.3.

▪ Art. 3.7. Si veda il commento all'articolo 2.6.

▪ Art. 3.8. Il termine bioingegneria si riferisce ad un branca di studio legata a fenomeni medicobiologici quindi non risulta appropriato in questo contesto. Si può fare riferimento eventualmente all'ingegneria naturalistica.

▪ Art. 3.9. Si ritiene che questo articolo sia troppo puntuale e dettagliato. Si dovrebbe fare riferimento per qualsiasi intervento ad uno studio forestale e solo nel caso di interazione diretta con il corso d'acqua anche ad uno di tipo idrobiologico così come suggerito anche per l'articolo 2.6.

▪ Art. 3.10. Si concorda con i contenuti dell'articolo chiedendo di valutare gli stessi in relazione anche agli ambiti ecologici elevati soprattutto nel caso di una fascia inferiore ai 30 m.

▪ Art 3.11. Si veda il commento all'articolo 2.6 e 3.9.

▪ Art 4.2. Questo articolo risulta non corretto in quanto l'autorità competente non è l'unico soggetto che può effettuare interventi sui corsi d'acqua. Per contro è sempre l'autorità competente, in base alla tipologia di progetto, che autorizza un'opera.

▪ Art 4.3. Si segnala che le barre di granulometria piccola non sono ideali come nursery ma semmai per la frega dei salmonidi. La nursery si riferisce alle prime fasi di vita degli avannotti che prediligono zone calme ed anfratti riparati nel periodo di accrescimento."

Aree agricole e aree agricole di pregio

Il piano stralcio in argomento propone la precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio. L'articolo 37, comma 2 delle norme del PUP stabilisce che "i piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole sulla base di ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio e con le relative linee guida"; l'articolo 38, comma 3 delle stesse norme assegna ai piani territoriali delle comunità il compito di precisare i perimetri delle aree agricole di pregio con riferimento alla situazione specifica del relativo territorio, sulla base delle caratterizzazioni sotto il profilo economico-produttivo - tenuto anche conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari - e paesaggistico-ambientale, in relazione all'orientamento produttivo prevalente, e alle indicazioni della carta del paesaggio.

La vocazione colturale-produttiva di queste aree e la valenza paesaggistica sono strettamente correlate in queste aree e ne determinano sia gli elementi sostanziali per la

precisazione dei relativi perimetri sia i fattori imprescindibili al fine della carta del paesaggio del piano territoriale.

Il lavoro condotto dalla Comunità nella perimetrazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio è consistito principalmente nella ricognizione cartografica attraverso l'ortofotocarta e il rilievo Lidar per definire precisamente il rapporto tra aree agricole e boscate. Si è inoltre cercato di individuare unitariamente nelle aree agricole quelle zone interessate da boschi di recente formazione, al fine del recupero di queste aree.

Le superfici agricole individuate presentano un saldo positivo rispetto al PUP (+9% di area agricola di pregio, + 77% di aree agricole). Rinviano nel dettaglio ai puntuali elementi evidenziati dalle strutture provinciali competenti, si segnala che la proposta richiede un ulteriore approfondimento sia colturale che paesaggistico in particolare nelle relazioni tra pascoli e aree agricole, laddove queste interessano la fascia montana, e negli ambiti agricoli di pregio individuati dal PUP per la valenza paesaggistica rispetto ai contesti insediati.

Relativamente alle aree agricole sono stati acquisiti i pareri del Servizio Agricoltura e del Servizio Foreste e fauna, che di seguito si riportano.

Il Servizio Agricoltura della Provincia evidenzia le maggiori incongruenze tra la perimetrazione proposta dal piano stralcio e il PUP con riferimento all'assetto colturale delle aree:

"Si premette che le osservazioni che seguono fanno riferimento principalmente alle aree agricole di pregio di cui all'art. 38 delle norme di attuazione del Pup ed al loro recepimento nel PTC, in quanto uniche ad avere un significato urbanistico vincolante per la pianificazione. (...)

Si ritiene che la perimetrazione dei limiti delle aree agricole di pregio sia stata condotta generalmente in maniera corretta, specie definendo in maniera più precisa i confini tra area agricola ed area a bosco ed appoggiandosi, laddove necessario, alla base catastale per poter dare indicazioni cartografiche di maggior precisione.

Si ravvisano tuttavia almeno cinque ordini di questioni aperte che sono esaminate in maniera specifica di seguito.

1) La proposta di riduzione/declassamento dell'area agricola di pregio in area agricola, di cui si rintracciano numerosi casi. Si evidenzia in via preliminare che non è data spiegazione delle motivazioni/valutazioni a supporto delle scelte effettuate. La VAS si limita infatti a raggrupparle in categorie che sono puramente descrittive ma che non entrano nel merito delle "ulteriori analisi e delle valutazioni della qualità e potenzialità dei suoli" richiesti dalla norma. In tal senso la riduzione non appare condotta secondo quanto prescritto dalla legge urbanistica.

Si rilevano almeno i seguenti casi:

C.c. Bondo – pp.ff. 905 e seguenti. Si tratta dell'area agricola di pregio posta a sud ovest di Prà di Bondo, che viene decurtata di 2 ettari. Il Pup ha posto l'agricola di pregio ad adeguata distanza dalla frazione in modo da garantirne l'eventuale espansione. Per cui appare poco comprensibile il senso di questa proposta che declassa una delle poche aree pianeggianti e facilmente lavorabili presenti nell'alta valle del Chiese.

C.c. Roncone – pp.ff. 2382/2 e circostanti. L'area viene riportata integralmente ad area agricola, mentre un'adiacente area agricola (pp.ff. 2023 e seguenti) viene riclassificata in area agricola di pregio. Si tratta di uno scambio all'incirca alla pari. Tuttavia il significato urbanistico della trasformazione non è indifferente. L'area in oggetto è prossima alle ultime edificazioni dell'abitato verso nord. Esse al momento si chiudono con due edifici agricoli ricadenti entrambi in area zootecnica, di cui una stalla in attività. Un'eventuale ulteriore espansione dell'abitato in direzione nord finirebbe per inglobare anche i manufatti agricoli, collocandoli in un contesto incompatibile con le attività di allevamento. Il mantenimento dell'area agricola di pregio definita dal Pup ha evidentemente anche il significato di preservare e tutelare l'area zootecnica mantenendola al limitare del centro urbano ed in diretta connessione con l'area agricola.

C.c. Roncone – p.f. 2465/1.

C.c. Praso – pp.ff. 996 e seguenti. Si tratta di un ambito agricolo di circa 3 ettari discosto dall'abitato, confinante con l'area sportiva ed un'area produttiva avviata solo in parte. Il mantenimento dell'area agricola di pregio appare abbastanza naturale per il sito. Il disegno urbanistico è chiaro ed è delimitato dalla viabilità locale. Un eventuale futuro ampliamento dell'area sportiva o di quella produttiva sarà peraltro comunque possibile ai sensi della normativa del Pup.

C.c. Prezzo – pp. ff. 1751/1 e seguenti; c.c. Castel Condino – pp. ff. 4438/1 e seguenti. Si tratta di un'area agricola di pregio in loc. Boniprati di estensione pari a circa 10 ettari. Dato il contesto prativo analogo a quello posizionato più a nord, il declassamento appare poco comprensibile.

C.c. Daone – pp. ff. 2326 e seguenti; pp. ff. 2201 e seguenti;

C.c. Storo – pp. ff. 5173 e 5174. Pur in presenza di una consistente ridefinizione delle aree agricole nella piana di Storo, che ha portato ad un notevole incremento complessivo delle aree agricole di pregio, si evidenzia anche per questa piccola porzione di territorio (1,3 ettari) l'opportunità di mantenere la destinazione agricola di pregio in virtù della favorevole esposizione che potrebbe essere valorizzata con colture intensive, peraltro in fase di espansione nella zona.

C.c. Vigo Rendena – pp. ff. 233/1 e seguenti;

C.c. San Lorenzo in Banale - pp. ff. 3014 e seguenti;

C.c. Tavodo – pp. ff. 156 e seguenti;

C.c. Fiavé – p. f. 626;

C.c. Fiavé – pp. ff. 2650/1 e limitrofe;

C.c. Duvredo – pp. ff. 836 e limitrofe;

C.c. Larido – pp. ff. 1413/2 e limitrofe;

C.c. Bono – pp. ff. 678/2 e 681.

2) Le riduzioni delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, indicate in cartografia con la lettera "N", intese quali prese d'atto di aree già ora destinate ad altri usi ai sensi del Prg.

Questa indicazione appare non appropriata per alcune aree variamente indicate nei Piani regolatori come area zootecnica, area agrituristica, area per impianti a servizio dell'agricoltura ecc..., le quali essendo comunque riservate alle strutture di servizio delle attività agricole sono compatibili con la destinazione agricola. Se ne richiede pertanto la ripermetrazione e l'inclusione nelle aree agricole o nelle aree agricole di pregio a seconda dei casi (cosa peraltro già presente in molti Prg), anche al fine di mantenere su di esse i vincoli di mantenimento di destinazione d'uso previsti dalla pianificazione di livello provinciale.

Si tratta in particolare di:

C.c. Breguzzo II – pp. ff. 2274/4 e limitrofe e p. f. 2156/1: area produttiva agricola specializzata in val di Breguzzo;

C.c. Bondo - p. ed. 573 e circostanti: area agrituristica ed area zootecnica;

C.c. Bondo - p. ed. 433: indicata come area a bosco. In realtà si tratta di un'area agricola intensiva;

C.c. Roncone – pp. ff. 1614/6, 1645 e p. ed. 424/2: area zootecnica;

C.c. Lardaro – p. ed. 265; p. ed. 255 e limitrofe; p. f. 922 e seguenti: area agricola di pregio e aree produttive dell'agricoltura e agrituristiche;

C.c. Castel Condino - pp. ff. 979 e limitrofe: zona agricola intensiva;

C.c. Condino – p. ed. 967 e limitrofe: area per impianti zootecnici;

C.c. Tione I – pp. ff. 2942 e limitrofe; pp. ff. 2750/1/2 e successive; pp. ff. 3656 e limitrofe: si tratta di aree agricole anche per il Prg vigente;

C.c. Tione I – pp. ff. 1077 e limitrofe; pp. ff. 1118/1 e limitrofe; ricadono in area agricola ai sensi del Prg. Il vincolo di ambito del parco fluviale non muta la destinazione d'uso delle aree che appare del tutto compatibile con le aree agricole;

C.c. Saone – p. ed. 145 e limitrofe e pp. ff. 1245 e seguenti : insediamenti agricoli e zootecnici;

C.c. Zuclò – pp. ff. 277 e limitrofe: area per impianti zootecnici;

C.c. Preore – p. ed. 119 e limitrofe: area agricola intensiva;

C.c. Vigo Rendena – pp. ff. 1256/2 e limitrofe: zona itticola;

C.c. Pelugo – p. ed. 744: area per azienda agricola;

C.c. Pelugo – pp. ff. 600/2/3/4, 602, 603 e 606/1. E' in corso di approvazione una variante al Prg nella quale il perimetro dell'area a verde attrezzato viene rideterminato con contestuale riattribuzione della destinazione agricola di pregio alle pp. ff. in oggetto;

C.c. Fisto – pp. ff. 1095 e seguenti e p. ed. 322 e limitrofe: area produttiva agricola;

C.c. Fisto – pp. ff. 304, 305 e limitrofe: area produttiva agricola per apicoltura;

C.c. Strembo I - p. ed. 549 e limitrofe: area agricola specializzata;

C.c. Caderzone - p. ed. 512 e limitrofe e p. ed. 472 e limitrofe: aree agrozootecniche;

C.c. Carisolo I - p. ed. 550 e limitrofe: area agricola intensiva;

C.c. San Lorenzo in Banale - p. ed. 1018 e limitrofe: area per aziende agricole e per impianti agricoli;

C.c. Stenico - p. ed. 168 e limitrofe: area agricola speciale;

C.c. Stenico - p. ed. 778: area agricola speciale;

C.c. Balbido – p. ed. 781 e limitrofe; p. ed. 147 e limitrofe: aree agricole specializzate;

C.c. Cavrasio - p. ed. 115 e limitrofe: aree agricole specializzate;

C.c. Duvredo – p. ed. 155 e limitrofe e p. ed. 179 e limitrofe: agricole speciali per stalle;

C.c. Fiavé – p.ed. 387 e limitrofe: area per impianti agricoli;
C.c. Fiavé – p.ed. 415 e limitrofe: area per impianti agricoli;
C.c. Favrio – p.ed. 81 e limitrofe: area per impianti agricoli;
C.c. Stumiaga – p.ed. 37/3 e limitrofe: area agricola di pregio;
C.c. Stumiaga – p.ed. 64: area per impianti agricoli;

Si chiede invece una verifica su tutte queste aree ricadenti nel Comune amministrativo di Comano Terme per le quali non è stato possibile rintracciare la cartografia del Prg:

C.c. Poia - p.ed. 154 e limitrofe;
C.c. Poia - p.ed. 143 e limitrofe;
C.c. Poia – p.ed. 226 e limitrofe;
C.c. Campo - p.ed. 118 e limitrofe;
C.c. Vigo Lomaso – pp.ff. 815 e limitrofe;
C.c. Vigo Lomaso – p.ed. 106 e limitrofe;
C.c. Vigo Lomaso – p.ed. 132 e limitrofe;
C.c. Vigo Lomaso – p.ed. 147 e limitrofe;
C.c. Vigo Lomaso – p.ed. 173 e limitrofe;
C.c. Vigo Lomaso – p.ed. 177 e limitrofe;
C.c. Dasindo – p.ed. 100 e limitrofe.

Si evidenzia anche che in C.c. Pinzolo – pp.ff. 3085/1/2, 3077/2 e p.ed. 1965 e limitrofe, la variante adottata del Prg attribuisce una destinazione a verde privato che lo scrivente Servizio ritiene incompatibile con la normativa in materia di urbanistica. Si rinvia al parere già espresso nell'ambito di quel procedimento (varianti 10 e 70) ed all'Amministrazione comunale per la definizione della questione.

Si evidenzia inoltre che nel Comune di Bleggio Superiore è indicata con la lettera "N" un'area che nel Prg ha effettivamente destinazione "area industriale, artigianale, commerciale". Sul sito è però presente un'impresa zootecnica in attività. Si tratta in particolare delle p.ed. 112 C.c. Madice e limitrofe. Si ritiene opportuno che già il PTC riconosca la destinazione d'uso in atto.

Infine, in C.c. San Lorenzo in Banale – p.ed. 648 la destinazione urbanistica ai sensi del Prg è agricola, per cui si ritiene opportuno mantenerla al fine di evitare di creare urbanizzazioni isolate nel territorio agricolo.

3) Le riduzioni delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, indicate in cartografia con la lettera "P", intese quali previsioni progettuali o pianificatorie dei Comuni.

A quanto pare di capire si tratta di vere e proprie previsioni delle Amministrazioni comunali che, non trovando ancora riscontro nei Prg vigenti, indicano probabilmente delle intenzioni di future varianti. Si ritiene che nel caso in cui si tratti di riduzione dell'area agricola di pregio, qualora prevista ai sensi dell'art. 38, comma 6, delle norme di attuazione del Pup, sia necessario procedere già in questa sede con la compensazione dell'area distolta, ai sensi del successivo comma 7. Si sono rilevati almeno i seguenti casi:

C.c. Zuclò – pp.ff. 148/2 e seguenti;
C.c. San Lorenzo in Banale - pp.ff. 2577/1 e limitrofe;
C.c. Seo – pp.ff. 100 e limitrofe;
C.c. Fiavé – pp.ff. 2162/1 e limitrofe.

4) Il coordinamento con gli altri stralci del PTC.

Si evidenzia qui che nell'ambito del Piano stralcio aree produttive secondarie di livello provinciale, l'area produttiva di progetto di Zuclò è stata ridotta in adozione definitiva, come risulta dalla documentazione presente sul sito della Comunità, individuando una nuova area agricola di pregio, che non è riportata in questo Piano stralcio.

5) La pianificazione a Bocenago. La presenza del campo da golf non ha ancora trovato una sua definizione in cartografia. L'area corrispondente è indicata come agricola.

Si evidenzia inoltre quale anomalia il fatto che in più punti la cartografia indica con il simbolo "N" di presa d'atto di aree già ora destinate ad altri usi ai sensi del Prg, alcune aree che in realtà ricadono tra le agricole locali o tra le agricole del Pup e quindi sono compatibili con la pianificazione di livello provinciale recepita da questo stralcio. Si vedano a titolo di esempio le pp.ff. 1733 e seguenti."

Il Servizio Foreste e fauna richiama in particolare alla necessità di verificare nel piano stralcio la rispondenza con le aree boscate:

"Dall'esame di merito, circa la rispondenza della distribuzione spaziale dell'area a bosco rispetto alle aree agricole, è emerso che in diversi Comuni della giurisdizione della Comunità la rappresentazione, è stata particolarmente curata. E' il caso, ad esempio, dei comuni del compendio delle Giudicarie Esteriori (Bleggio, Banale, Comano Terme, Fiavè), o di alcuni Comuni della Val Rendena o della Busa di Tione.

In altri Comuni invece il divario con lo stato di fatto è assai notevole. Si cita ad esempio il Comune di Tione (ove la ZSC "Scraniga" 80% boscato, "Bosco Impero" tutto boscato, loc. "Val de Blan", "Ai Fer", ecc...), ma anche in altri Comuni la rappresentazione del bosco è del tutto approssimativa e richiede quindi necessariamente una generale ridefinizione.

In particolare notevoli imprecisioni sono state individuate nei territori dei seguenti comuni:

- Comune di Prezzo;
- Comune di Condino;
- Comune di Castel Condino;
- Comune di Bondone (area limitrofe abitato di Bondone);
- Comune di Valdaone (area vicino all'abitato, "Gianala", "Pracul" – "Ghirlo" in C.C. Daone);
- Comune di Caderzone (loc. Jamon);
- Comune di Vigo Rendena (loc. Calvera);
- Comune di Bocenago (tutta la scarpata compresa fra la circonvallazione e l'area "golf");
- Comune di Spiazzo (in C.C. Mortaso loc. Nafnè e Pozzolina, in C.C. Borzago sopra piana S. Antonio);
- Comune di Pieve di Bondone (C.C. Por area tra Castel Romano e la frazione di Por 50% BOSCATI);
- Comune Storo (loc. Faserno ed aree lungo il Torrente Palvico lungo la S. P. Storo-Baitoni);
- Comune Brione.

Si segnala infine che alcuni pascoli sono stati ricompresi nella zonizzazione dell'area agricola. E' il caso di malga Sostino (in C.C. Borzago), di malga Geridol (C.C. Carisolo I parte) e delle Baite di Staboleto (C.C. Daone). In questo ultimo caso l'area a pascolo è limitata alla sola pertinenza delle baite, mentre la restante superficie è bosco."

Norme di attuazione

Riguardo alle norme di attuazione allegate al piano stralcio si osserva:

- articolo 8 – la disciplina degli ambiti idraulici spetta al PGUAP e non può essere approfondita dal piano territoriale. L'articolo va quindi stralciato;
- articolo 9 – l'articolo non trova ragione, posto che la procedura per l'attivazione della rete di riserve è nella l.p. n. 11/2007;
- articolo 10 – richiamato l'articolo 48, comma 10 delle norme del PUP si precisa che la disciplina delle aree di protezione fluviale ha efficacia dall'entrata in vigore del piano territoriale o del piano stralcio relativo a questo tema. Le disposizioni transitorie devono in ogni caso necessariamente adeguarsi all'articolo 27, comma 6 della l.p. n. 1/2008;
- articolo 11 – la disciplina delle deroghe urbanistica è stabilita dalla legge urbanistica provinciale. L'articolo deve quindi unicamente richiamare le norme di legge.

CONCLUSIONI

Con riferimento al piano stralcio in argomento si riconosce l'approfondito lavoro di ricognizione condotto e l'esito pianificatorio che anticipa contenuti significativi anche al fine della carta del paesaggio del piano territoriale della Comunità, proponendo le osservazioni sopra esposte al fine di un ulteriore approfondimento nel quadro delineato dal Piano urbanistico provinciale.

Nell'adozione definitiva del piano stralcio in esame si dovrà peraltro aggiornare la cartografia di piano rispetto alle previsioni relative alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, elaborate dalla Comunità con lo specifico piano stralcio in corso di approvazione da parte della Giunta provinciale.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- dopo opportuna discussione;
- vista la l.p. 7.8.2003, n. 7;
- vista la l.p. 1.3.2008, n. 1;
- vista la l.p. 27.5.2008, n. 5;
- a voti unanimi dei presenti,

delibera

di esprimere, subordinatamente all'approfondimento e alla modifica dei contenuti del piano secondo le osservazioni sopra evidenziate, parere favorevole all'approvazione del piano stralcio relativo ad aree di protezione fluviale e aree agricole e agricole di pregio, adottato dalla Comunità delle Giudicarie nell'ambito del piano territoriale della Comunità.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

- ass. Carlo Daldoss -

IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO
- rag. Maria Rita Chilovi -

Maria Rita Chilovi

ANT

Ant